



## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 66 DEL 11.12.2018

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA DI BUSSOLENO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.**

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Premesso che questa Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali. In particolare ogni sua funzione ed azione sono disciplinate dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ad essa si applicano le stesse norme emanate per i Comuni ed attualmente, riguardo alla presente deliberazione, il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

Visti:

- l'art. 30, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dispone che gli Enti Locali *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;
- l'art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" definisce la "Centrale di committenza" come *un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie*;
- l'art. 37, comma 1, D.Lgs. 18.4.2016 n. 50" prevede che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*;
- l'art. 37, comma 4, lettera "b", D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
  - b) mediante unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di Committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza nelle forme previste dall'ordinamento";

Considerato che il 18.10.2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

Evidenziato che questa Unione Montana Alta Valle Susa prevede nello Statuto, nell'allegato relativo alle funzioni attribuite in sede di prima attuazione, tra le altre, quelle di Stazione Unica Appaltante.

La Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana Alta Valle Susa di Oulx non è dotata di un'organizzazione idonea per creare una propria piattaforma di e-procurement né di sufficienti risorse finanziarie – pur se derivate dai consociati – e soprattutto umane, per cui in Assemblea dei Sindaci è stato convenuto di aderire alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana Valle Susa, che dispone della piattaforma elettronica di negoziazione, sia per quanto riguarda l'iniziativa di ogni singolo Comune, sia per quanto riguarda direttamente l'Unione stessa;

Ricordato pertanto che:

- con lettera prot. n. 1180 del 17.10.2018 l'Unione Montana Alta Valle Susa di Oulx chiedeva, per se stessa e per i propri Comuni di aderire alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno;
- con lettera prot. n. 2715 del 22.10.2018 l'Unione Montana Alta Valle Susa di Bussoleno accoglieva l'istanza a condizione di prendersi carico delle spese per il maggior carico operativo riferito alle proprie gare, unitamente al versamento di una quota finanziaria a ristoro dei costi generali e di personale Centrale Unica di Committenza pari allo 0,5% dell'importo a base d'asta di ciascuna procedura, nonché il rimborso della quota annua di canone software della piattaforma telematica "Traspare";
- con lettera prot. n. 1347 del 20.11.2018 questo Ente ha confermato all'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno la volontà di adesione alla Centrale Unica di Committenza;

Atteso che la Centrale Unica di Committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, agisce in nome e per conto dell'Ente aderente che ha approvato la relativa convenzione assumendo tutti i relativi impegni economici;

Considerato che attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, cercando di semplificare gli adempimenti e le procedure.

Tale modello di gestione consente un'ottimizzazione delle risorse, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti. Ciò determina esclusione di frammentazioni procedurali e uniformità di trattamento delle istruttorie, non solo a vantaggio dell'Ente che le pone in essere, ma anche degli interlocutori che useranno, nell'intera Valle di Susa lo stesso sistema di competizione, iniziando dalla costituzione di un albo fornitori unico e soggiacendo a normative regolamentari univoche assunte da un unico centro decisionale;

Visto l'art. 15 legge 7.8.1990 n. 241:

*"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

*2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, comma 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30/06/2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005....";*

Esaminato lo schema di "Convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa", composto da 12 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda la connotazione soggettiva dell'Unione Montana Alta Valle Susa nel testo della Convenzione, essa viene identificata dal punto di vista lessicale e dal punto di vista del merito fra i Comuni aderenti (non facenti parte dell'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno), per cui non viene alterato il testo standard con la sottoscrizione da parte del Presidente o suo delegato;

Ritenuto il suddetto schema di Convenzione meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente, tenuto presente che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Rilevato che l'adesione alla Convenzione comporta oneri finanziari (cfr. art. 7) collegati alla ripartizione dei costi di funzionamento della Centrale Unica di Committenza che dovranno essere impegnati in ragione annua sulla base di atti amministrativi formalizzati dall'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno e che l'art. 12 focalizza disposizioni specifiche per i Comuni aderenti alla CUC non facenti parte dell'Unione che:

- si impegnano a mettere a disposizione della CUC, o mediante risorse finanziarie o mediante personale proprio distaccato ai servizi della Centrale (anche con sistemi di collegamento "in remoto"), l'operatività necessaria ad affrontare i compiti gestionali "di base" indotti dalle gare da essi richieste alla CUC medesima. Nella prima fase di avvio della CUC questi compiti saranno estesi alla responsabilità come RUP e alla redazione dei bandi per tutte le gare richieste;
- come concorso ai costi generali di funzionamento e di personale della CUC si impegnano a versare in ogni caso all'Unione l'importo forfettario dello 0,5% dell'importo a base di gara, per ciascun appalto;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera c), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: competenza in materia di approvazione di convenzioni fra Comuni e per la costituzione di forme associative;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente di seduta:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| - presenti: n.        | quote n. |
| - astenuti: n.        | quote n. |
| - votanti: n.         | quote n. |
| - voti favorevoli: n. | quote n. |
| - voti contrari: n.   | quote n. |

#### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema della *"Convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa"*, composto di n. 12 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'adesione alla Convenzione in oggetto comporta per questo Ente gli oneri finanziari (cfr. art. 7) collegati alla ripartizione dei costi di funzionamento della Centrale Unica di Committenza che dovranno essere impegnati in ragione annua sulla base di atti amministrativi formalizzati dall'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno e che l'art. 12 focalizza disposizioni specifiche per i Comuni aderenti alla CUC non facenti parte dell'Unione che:
  - si impegnano a mettere a disposizione della CUC, o mediante risorse finanziarie o mediante personale proprio distaccato ai servizi della Centrale (anche con sistemi di collegamento "in remoto"), l'operatività necessaria ad affrontare i compiti gestionali "di base" indotti dalle gare da essi richieste alla CUC medesima. Nella prima fase di avvio della CUC questi compiti saranno estesi alla responsabilità come RUP e alla redazione dei bandi per tutte le gare richieste;
  - come concorso ai costi generali di funzionamento e di personale della CUC si impegnano a versare in ogni caso all'Unione l'importo forfettario dello 0,5% dell'importo a base di gara, per ciascun appalto;

4. di autorizzare il Presidente pro tempore o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2), con facoltà di apportarvi, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni tecniche eventualmente necessarie;
5. di trasmettere la presente deliberazione all'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno, congiuntamente alla convenzione firmata digitalmente.

SUCCESSIVAMENTE

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire con immediatezza l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente di seduta:

- presenti: n.                      quote n.
- astenuti: n.                      quote n.
- votanti: n.                        quote n.
- voti favorevoli: n.              quote n.
- voti contrari: n.                quote n.

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire con immediatezza l'esecuzione degli atti in merito.

**PROPOSTA N.66 DEL 11.12.2018  
DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N. DEL**

**PARERI PREVENTIVI**

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO UNIONE con oggetto:

ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA DI BUSSOLENO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

• **AREA PROPONENTE: AREA TECNICA**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx,

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
MAURO BORELLO

• **AREA FINANZIARIA:**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Simona Cicolani